

**SCUOLE ITALIANE ALL'ESTERO: UN DECRETO PROMETTENTE<sup>1</sup>**  
di Bianca Rosa Iovine

---

<sup>1</sup> D.lgs 13 aprile 2017, n. 64: Disciplina della scuola italiana all'estero, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (GU n.112 del 16-5-2017 - Suppl. Ordinario n. 23).

## **Dai principi della delega al Decreto Legislativo n. 64**

Il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 64, che disciplina la scuola italiana all'estero, è stato emanato in base ai criteri di delega contenuti nella legge 13 luglio 2017, n.107 (art.1, commi 180 e 181 lett.h). È in tali commi che si danno indicazioni abbastanza puntuali per la revisione, il riordino e l'adeguamento della normativa in materia di istituzioni e iniziative scolastiche italiane all'estero. La medesima disposizione prevede, in particolare, che l'attività di revisione venga disposta attraverso: 1) la definizione dei criteri e delle modalità di selezione, destinazione e permanenza in sede del personale; 2) la revisione del trattamento economico del personale; 3) la disciplina delle sezioni italiane all'interno di scuole straniere o internazionali; 4) la revisione della disciplina dell'insegnamento di materie obbligatorie secondo la legislazione locale o l'ordinamento scolastico italiano da affidare a insegnanti a contratto locale.

### **Un decreto di buon auspicio**

Alla luce di quanto delineato dal Legislatore, il D.lgs 64/2017 sembrerebbe, tra gli otto emanati<sup>2</sup>, quello di minor impatto sulla realtà scolastica, sia per il ridotto numero del personale all'estero sia per il numero, altrettanto, delle istituzioni funzionanti lontano dal nostro Paese. Ma ad una più attenta lettura della norma si intravedono invece scenari di più ampio respiro che – per svariati motivi – potranno avere positivi impatti non solo su tutto il personale della scuola ma, forse, sugli italiani stessi, in Italia e all'estero, con la speranza che sia anche coinvolti un sempre maggior numero di stranieri. Si profila, infatti, una scuola che forma i cittadini italiani all'estero e che diffonde e si impegna attivamente e sinergicamente nella promozione del nostro patrimonio culturale fuori dai confini nazionali.

### **Un'azione congiunta e strategica per promuovere la cultura italiana**

Il D.Lgs 64/2017, abrogando espressamente con l'art. 38 comma 2 lett.g), gli artt. da 625 a 675 del T.U<sup>3</sup> e recependo lo spirito della delega rivede, riordina ed adegua l'assetto normativo nel quale si inseriva la scuola italiana all'estero. Innova soprattutto il quadro generale mettendo a sistema la gestione della rete scolastica e la promozione della lingua italiana all'estero, in maniera coordinata tra i due Ministeri da sempre compartecipi del processo: il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) ed il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR). Il decreto, infatti, con uno sguardo lungimirante costruisce un "ponte" con il quale collegare le scuole all'estero con il modello formativo della scuola italiana, con i suoi "valori di inclusività, interculturalità, democrazia, non discriminazione" (art.2 comma 1). L'obiettivo è quello di dare vita ad una scuola italiana all'estero che diffonda, promuova e faccia amare sempre più la lingua italiana ed il nostro patrimonio artistico, musicale, culturale in tutto il mondo.

Le scuole italiane all'estero e tutti i soggetti ad esse correlati entrano in un sistema ampio ed organico guidato da un'azione congiunta dei due Ministeri. Per il coordinamento strategico di tutto il sistema della formazione italiana nel mondo, verrà costituita (con apposito decreto del Maeci e del Miur) una "Cabina di regia", a cui parteciperanno i rappresentanti di entrambi i ministeri. Si metteranno a fattor comune tutti i tasselli per la costruzione di un "Sistema Paese" che condivide ed attua un'azione di promozione dello stato italiano all'estero.

Nasce, quindi, un sistema della scuola italiana nel mondo che si articola in una pluralità di soggetti come affermato nell'art.3 comma 1 lett. a)-f): "scuole statali all'estero, scuole paritarie all'estero, altre scuole italiane all'estero, associazioni delle scuole italiane all'estero, corsi promossi dagli enti gestori e altre iniziative per la lingua e la cultura italiana all'estero,

---

<sup>2</sup> 2 Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 (Formazione iniziale) Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60 (cultura umanistica); Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 (Istruzione professionale); Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 (Valutazione); Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63 (Diritto allo studio); Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64 (Scuole all'estero); Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (Zero-Sei); Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 (Inclusione).

<sup>3</sup> D.lgs 297 del 1994 – Parte V – Scuole Italiane all'Estero

lettorati". È un sistema globale, portatore dei valori della scuola italiana e dei principi innovatori della legge 107/2015; si raccorderà con la rete diplomatica e consolare e con tutti gli altri soggetti pubblici e privati operanti all'estero sulla base di Piani Paese pluriennali che tengano conto delle esigenze del contesto socio – culturale ed economico delle realtà locali.

### **Le nuove potenzialità delle scuole all'estero**

Sono molte le novità che interessano l'intero sistema della formazione italiana nel mondo. Le principali riguardano alcune possibilità per le scuole statali e non statali, e per gli stessi Ministeri.

- Le scuole statali possono conformare il proprio ordinamento a quello delle corrispondenti scuole del sistema nazionale pur nell'ottica di una variazione, autorizzata dal Maeci di concerto con il Miur, per rispondere in maniera flessibile alle esigenze locali (art.4 comma 2).
- Le stesse possono anche elaborare un Piano Triennale dell'Offerta formativa da inviare, per il tramite del capo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare, al Miur e al Maeci. È sicuramente una strategia che rende l'attività svolta dalla scuola maggiormente incisiva per la continuità nelle relazioni internazionali e maggiormente coerente con l'azione che l'Italia svolge in quel Paese (art 4 comma 3). Per farlo le scuole si devono avvalere dell'apporto delle realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche italiane.
- Le scuole non statali che presentino requisiti analoghi a quelli previsti per le scuole paritarie in territorio nazionale, possono richiedere e vedersi riconosciuta – con decreto del Maeci e del Miur – la parità scolastica e adeguarsi alle medesime novità delle scuole statali statuite nei commi 2, 3 e 4, dell'art.4 (art. 6).
- Il Maeci, in collaborazione con il Miur, può fornire un elenco delle scuole non paritarie (art.7 comma 1) e, sempre di concerto con il Miur, riconoscere o istituire sezioni italiane all'interno di scuole straniere o internazionali (art.7 comma 2); riconoscere scuole ad ordinamento misto finalizzate al conseguimento della certificazione della conoscenza della lingua italiana come seconda lingua, rilasciata da enti certificatori riconosciuti dal Maeci, sentito il Miur (art.7 comma 3).
- Infine, può anche creare forme di associazione tra le varie tipologie di scuole al fine di ottimizzare l'attuazione del piano dell'offerta formativa e di implementare azioni di diffusione della lingua e della cultura italiana e di facilitare la mobilità studentesca da e per l'Italia (art.8).

### **Dall'assistenza scolastica agli emigranti al rafforzamento della lingua e della cultura**

Fin qui, si tratta solo di una organica e plurale offerta di modelli mediante i quali andare oltre l'originaria esigenza delle scuole italiane all'estero, cioè offrire agli emigranti e ai loro familiari assistenza scolastica ed una formazione in linea con quella lasciata in Italia o che si sarebbe ritrovata una volta rientrati.

Oggi, pur rimanendo fedeli al disegno originario, il sistema della formazione italiana nel mondo guarda oltre: vede nella formazione uno strumento di affermazione del nostro paese. Attraverso l'acquisizione della nostra lingua e del suo patrimonio linguistico aumenta l'effettivo inserimento dei corsi di italiano nei percorsi scolastici locali.

In particolare, il Maeci continuerà a promuovere e a sostenere molteplici ed importanti iniziative rivolte all'apprendimento della lingua e cultura italiana attraverso il rafforzamento di strategici asset che portano ad aumentare i corsi di bilinguismo nelle scuole, i corsi curricolari o extracurricolari, sempre nelle scuole locali, e ancora i corsi di lingua e cultura italiana in collaborazione con le Università italiane. È molto importante l'impegno che il Maeci destina alla diffusione ed affermazione di tali obiettivi soprattutto in paesi anglosassoni dove l'insegnamento dell'italiano può assurgere a L2: "laddove infatti negli altri paesi la seconda lingua è per ovvie ragioni quasi sempre l'inglese e l'italiano può al massimo ambire al terzo posto, nei contesti anglofoni la "sfida" delle seconde lingue è aperta "(da "Gli Stati Generali della lingua italiana nel mondo" Firenze Ottobre 2016).

Inoltre, il Maeci attuerà idonee e funzionali azioni di accompagnamento, anche con la modalità a distanza, che aiuteranno sia gli studenti italiani che vorranno inserirsi nei contesti scolastici locali, sia il personale, che reclutato in loco, sarà adeguatamente formato.

Tali azioni saranno contestualizzate in un quadro organico elaborato dal Maeci in collaborazione con il Miur, alla luce di importanti principi: programmazione triennale in linea con il piano paese, qualità e diversificazione dell'offerta formativa, innalzamento della qualità della professionalità dei docenti locali e diffusione di pratiche didattiche innovative anche in rete con gli altri attori del sistema della formazione italiana nel mondo.

### **Nuove risorse per gestire meglio le scuole all'estero**

Per realizzare tutte le iniziative promosse dal Maeci, è prevista anche la possibilità di sostenere le azioni degli Enti Gestori. Si possono inviare "lettori" presso le istituzioni scolastiche o le universitarie straniere per collaborare nell'assistenza agli studenti e nelle attività di ricerca nel campo della lingua e della cultura italiana. Agli stessi possono essere delegate ulteriori attività, come, per esempio, l'organizzazione di eventi culturali, lo sviluppo dei rapporti culturali bilaterali, l'assegnazione di borse di studio e gli scambi giovanili. Il Miur, da parte sua, sentito il Maeci, può collaborare con le università straniere nella selezione di personale specializzato nell'insegnamento della lingua e cultura italiana.

La nuova ripartizione delle competenze tra i due ministeri comporta conseguentemente una nuova ripartizione delle risorse umane che sono coinvolte nella gestione e nella vigilanza sulle attività connesse al sistema della formazione italiana nel mondo.

Tali attività sono da sempre state affidate a dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo della scuola e collocato fuori ruolo presso il Maeci. Si trattava di un unico contingente che ora viene invece suddiviso in due contingenti, nel limite complessivo di 35 unità per il Maeci e altrettante per il Miur. Detto personale è collocato fuori ruolo dall'amministrazione di appartenenza, a carico della quale rimane il relativo trattamento economico.

### **Standard formativi per un sistema di qualità**

Una volta delineato il sistema e la "Governance" ripartita e di collaborazione tra i due ministeri, il quadro, ancora in fieri, si completerà con una serie di atti normativi di livello secondario previsti a breve (vedi Tab 1).

Il Decreto legislativo affronta tuttavia, con gli articoli da 14 a 17, il tema della qualità a cui tutto il sistema dovrà ispirarsi.

La storia della scuola italiana all'estero e la sua vocazione a formare non solo i figli degli emigranti, ma anche, in alcune realtà particolari, le maestranze locali, richiede oggi una rinnovata attenzione verso forme di qualità del sistema all'interno di un quadro maggiormente internazionale.

Da qui l'esigenza, soddisfatta da quanto disposto all'art. 14, di individuare alcuni standard culturali e professionali sulla base dei quali selezionare il personale da destinare all'estero. Tale sarà il compito di un altro Decreto da emanarsi di concerto tra i due ministeri ed entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 64/2017. E sempre con tale decreto saranno stabilite le modalità della formazione del personale selezionato sia in fase propedeutica all'invio all'estero che in servizio. È questo un altro punto fortemente innovativo in linea con quanto stabilito nella legge 107/2015 (art. 1 comma 124) in merito all'introduzione della formazione obbligatoria, permanente e strutturale per il personale della scuola.

### **Una formazione nuova e mirata**

In questa dimensione di accompagnamento la formazione del personale all'estero propedeutica e/o in servizio è la conditio sine qua non per garantire la qualità della scuola italiana nel mondo.

Troppo spesso, negli ultimi anni, i docenti, i dirigenti e il personale amministrativo, che intendevano partecipare ad una selezione, potevano essere sollecitate da motivazioni personali, dal desiderio di accrescimento professionale, dalla voglia di mettersi alla prova, da una spinta al cambiamento. Ma qualsiasi motivazione non era supportata dalle conoscenze sul ruolo da svolgere in contesti profondamente diversi da quelli in cui era maturata la propria esperienza lavorativa.

Senza un quadro di riferimento unitario del sistema formativo, senza una chiara e precisa definizione degli standard fondamentali, culturali e professionali del personale docente, dirigente e ATA da destinarsi all'estero e senza un'adeguata formazione propedeutica ed in servizio, anche le migliori professionalità selezionate non erano mai adeguate. Avevano bisogno di periodi di adattamento. Qualche volta potevano anche essere poco in linea rispetto al nuovo ruolo e funzioni.

Nel rinnovato quadro delineato dal Legislatore prende corpo e si realizza, anche con l'apporto delle stesse scuole all'estero, una sistematica attività di formazione in sintonia con quella in ingresso e in servizio. Il personale della scuola italiana che, in esito ad un bilancio delle proprie competenze e delle proprie attitudini, si sentirà di avere i requisiti culturali e professionali richiesti dal decreto di cui all'art.14, parteciperà alle selezioni che prevede nuovi e precisi riferimenti. Il partecipante, una volta selezionato, sarà accompagnato ad inserirsi costruttivamente e da subito nella nuova realtà. Il tutto con ovvi vantaggi sulla qualità ed efficacia dell'intero sistema.

### **Sistema di valutazione e portale**

Il D.Lgs. 64/2017 nel II Capo II pone in essere, anche per la scuola all'estero, l'impegno alla realizzazione di altri importanti principi: Valutazione, Pubblicità e Trasparenza.

Dovrà essere istituito (per le scuole statali e paritarie) un sistema di Valutazione, in analogia con quanto normato per il sistema nazionale di valutazione, ma con riferimenti specifici ai contesti locali. Si dice, infatti, che per favorire il miglioramento del servizio scolastico all'estero, la diffusione e la promozione della lingua e della cultura italiana, le verifiche di efficienza ed efficacia si concentreranno sulla qualità dell'offerta formativa, sull'impatto degli interventi; sulla qualità dell'insegnamento dei docenti e sulla performance del personale amministrativo e dei dirigenti scolastici.

Il Miur dovrà però emanare, di concerto con il Maeci, un apposito decreto entro quattro mesi dall'entrata in vigore del D.lgs 64/2017. Dovranno essere stabilite le modalità, i criteri e gli strumenti del sistema di valutazione per le istituzioni scolastiche: dall'autovalutazione alla valutazione esterna e alle relative piste di miglioramento, fino alla rendicontazione sociale. Dovranno essere definiti i protocolli di valutazione del personale docente ed amministrativo, del dirigente scolastico (tenendo conto delle specificità dei ruoli ricoperti e delle esigenze locali nelle quali essi operano).

Sempre in continuità con quanto prevede la legge 107/2015 (comma 136) dovrà essere istituito anche il Portale unico dei dati della scuola, con un'apposita sezione per rendere facilmente conoscibili tutti i dati relativi al sistema e alle sue innumerevoli iniziative

### **Le principali novità relative al personale: numeri e funzioni**

Il Capo III è intitolato al "Personale inviato all'estero" (Stato giuridico e Trattamento economico) e introduce notevoli cambiamenti che intendono superare le molteplici criticità che negli anni si sono registrate e razionalizzare il sistema. Sono novità importanti che hanno però

sollevato molteplici critiche da parte dei sindacati. Essi ritengono infatti che tale materia deve essere trattata in sede di contrattazione in quanto connessa con gli aspetti riguardanti la carriera.

La tematica è ancora in evoluzione, anche in ragione della portata innovativa, e ha bisogno di ulteriori atti innovativi perché possa trasformarsi in azioni concrete.

Il Decreto Legislativo 64/2017, all'art.18, dà un'esaustiva panoramica di tutto il quadro, recependo l'aumento, in esito alla procedura di definizione del contingente, già per l'anno scolastico 2018/2019 del numero di personale da collocare fuori ruolo e da destinare alle attività all'estero: è stato previsto infatti un incremento di 50 unità per l'ampliamento dell'organico dell'Autonomia e da destinarsi sia per il sostegno ad alunni con disabilità sia per l'attuazione di azioni progettuali che potenzino pratica e cultura musicale, arte, storia dell'arte, cinema e tecniche nella produzione di immagini e suoni.

Stabilisce e porta all'attenzione, poi, il duplice ruolo che i Dirigenti scolastici possono essere chiamati a ricoprire all'estero e che richiedono, ciascuno per le loro peculiarità, precise attitudini, competenze e requisiti professionali. I Dirigenti scolastici possono essere infatti assegnati o ad una delle otto Scuole Statali o incardinati presso sedi di Ambasciate o Uffici Consolari. Ed è in questo secondo caso che il ruolo – da sempre ricoperto dal DS in tali contesti – esce dalla figura classica del dirigente di un'Istituzione scolastica con le sue peculiari attività e molteplici responsabilità per ricoprire quello di coordinatore e promotore. Si tratta di esplicitare importanti attività di relazioni con le realtà locali, di organizzare e implementare tutte le azioni possibili per il buon andamento del sistema della formazione italiana nel mondo volgendo il suo sguardo e le sue energie al territorio assegnato perché, in quei confini, promuova e divulghi l'Italia e la lingua italiana nelle varie modalità realizzabili. Tutto questo dovrà essere effettuato sulla base delle indicazioni del titolare della sede diplomatica e/o consolare o di un suo delegato, ed in stretto raccordo con gli istituti italiani di cultura all'estero.

Parimenti vengono delineate le azioni per il personale docente sia esso incardinato in una scuola o presso un'ambasciata o sede consolare: nel primo caso in una rosa di attività didattiche, nel secondo caso sotto la guida del Dirigente scolastico.

Anche per il personale amministrativo vale la duplice possibilità delle funzioni da svolgere o in seno ad una istituzione scolastica o presso le sedi consolari o delle rappresentanze diplomatiche.

### **La selezione del personale e la durata del servizio all'estero**

Il rapporto organico tra i due ministeri, sotto la guida della già citata ed istituenda Cabina di Regia, darà vita poi ad un'altra novità, quella di stabilire nuovi ruoli per la selezione del personale.

- Si definiscono su base triennale i contingenti per il personale da destinare all'estero. Ciò avviene con decreto interministeriale Maeci-Mef-Miur e sentite le autorità consolari e diplomatiche.
- Il Maeci avrà l'onere, sulla base di detto decreto, di definire il numero dei posti del contingente che ogni anno si renderanno disponibili per l'anno scolastico successivo e lo comunicherà al Miur.
- Il Miur curerà la procedura della selezione di tutto il personale. Per la prima volta, infatti, dopo aver ricevuto dal Maeci (con l'avallo del Mef) il numero dei posti per i quali procedere al reclutamento, emanerà un Bando che disciplinerà procedure, requisiti e criteri per la selezione del personale che produrrà domanda e che è in possesso dei requisiti professionali. Tali requisiti dovranno essere individuati con decreto da emanare ai sensi del già citato art.14 D.lgs 64/2017. Sempre nel Bando si specificheranno anche i titoli culturali, professionali e di servizio valutabili in quanto pertinenti con le funzioni da svolgere all'estero. Si introduce già nell'art. 19 comma 2 alla lett.c) la esplicita preferenza che riceveranno quei titoli conseguiti nell'ambito delle discipline dell'interculturalità e dell'insegnamento dell'italiano come lingua straniera.

Un'ulteriore novità è la durata del servizio all'estero. Il personale non potrà trascorrere all'estero, per l'intera sua carriera, un periodo superiore a dodici anni e suddiviso in due sessenni, separati a loro volta da un altro sessennio da trascorrere in Italia. Si realizza in tal modo un legame più profondo e strutturale tra la scuola italiana e la scuola italiana all'estero che permetterà un dialogo e un vicendevole arricchimento specialmente nello scambio di reciproche buone pratiche. Parimenti il personale che si candida per la selezione dovrà assicurare, ai fini della destinazione all'estero, una permanenza in servizio per sei anni scolastici ed il cambio di destinazione estero per estero potrà essere consentito solo per gravi motivi o ragioni di servizio.

Tale cambiamento trovano la sua ragione nella osmosi che il sistema della scuola italiana vuole avere ed alimentare con la scuola all'estero.

### **Graduatorie e supplenze**

Un'altra importante novità è la scomparsa di graduatorie di supplenti residenti e non residenti. Ora, nelle scuole statali all'estero, si provvederà alla sostituzione del personale assente e alle ore non costituenti cattedra e non inserite, quindi, in contingente, con il personale già in servizio. Laddove non sarà possibile, si provvederà a stipulare contratti con personale straniero o italiano (ma residente nel paese da almeno un anno) regolati dal diritto locale. Analogamente sarà possibile affidare:

- a personale straniero o italiano ma residente nel paese ospitante da almeno un anno e in possesso dei requisiti previsti dalla normativa locale, quegli insegnamenti obbligatori che, non previsti nell'ordinamento scolastico italiano, rientrano nei piani di studio elaborati al fine di consentire il doppio riconoscimento dei titoli conseguiti (in Italia e nella realtà locale);
- a personale straniero o italiano, ma residente nel paese ospitante da almeno un anno e in possesso dei requisiti previsti dalla normativa locale, le attività di potenziamento dell'offerta formativa che non possano essere ricoperte con personale selezionato in Italia;
- a personale straniero o italiano, ma residente nel paese ospitante da almeno un anno e in possesso dei requisiti previsti dalla normativa italiana ed avente una conoscenza della lingua italiana certificata, insegnamenti obbligatori previsti dall'ordinamento italiano con riguardo sia alla specificità dei contesti locali che delle discipline caratterizzanti i diversi indirizzi di studio. In questo caso sarà un apposito decreto del Miaci, sentito il Miur, a stabilire gli insegnamenti in ciascuna delle otto scuole statali all'estero (Addis Abeba, Asmara, Atene, Barcellona, Istanbul, Madrid, Parigi, Zurigo) per le quali applicare la selezione all'estero nonché i criteri, le procedure per la selezione e l'assunzione di detto personale.

Vengono, altresì, introdotte novità quali la possibilità di svolgere servizio civile all'estero e di cofinanziare programmi di tirocinio curriculare per studenti di corsi di laurea e di laurea magistrale, vengono stanziati misure economiche per il Piano di innovazione digitale, viene ribadita la competenza del DS in merito alle sanzioni disciplinari da irrogare al personale quando la procedura non è di competenza dell'UPD – come stabilito ai sensi dell'art.55-bis del D.Lgs 165/2001 – e in caso di assenza del ds devoluta all'autorità consolare o diplomatica e stabilite norme per il rientro in Italia.

### **Disposizioni finali e conclusioni**

Il decreto legislativo con il Capo IV "Disposizioni finali" – a cui si rimanda per una precisa lettura – termina con una dettagliata serie di disposizioni transitorie, di coordinamento e di espresse abrogazioni per rendere il complesso quadro delineato certo e sicuro nel suo cammino di adeguamento. Un'importante specificazione riguarda le annualità scolastiche su cui impatterà questa micro-riforma: il Capo II artt. 14 15 16 e 17 si applicheranno a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019.

Il disegno riformatore che pervade tutto il testo imprime nuove energie e nuove dimensioni operative per tutto il personale della scuola italiana e non solo. Esso discende da una nuova visione della scuola italiana nel mondo, al passo con i tempi e con l'evoluzione culturale, sociale ed economica che la globalizzazione e la mondializzazione hanno determinato negli scenari internazionali.

E questo perché, come già evidenziato, l'impatto che tale decreto determina non esaurisce la sua azione nel ristretto numero dei destinatari (personale all'estero e scuole all'estero) ma esplica i suoi effetti su tutto il mondo della scuola italiana, su tutti gli italiani all'estero, sugli stranieri e sul Sistema Paese tutto. Infatti, tra i non pochi meriti del Decreto in questione vi è quello di aver fatto uscire questo settore da un cono d'ombra, nascosto, a volte, agli stessi addetti al lavoro. Portarlo alla ribalta significa anche facilitare la possibilità di scegliere nuovi orizzonti lavorativi, di fare nuove sfide per affermare e mettere alla prova le proprie potenzialità. E a beneficiare dell'ampliamento di tale rinnovato interesse sarà senz'altro la Scuola all'estero che vedrà arricchire il proprio contingente di alte professionalità in grado di imprimere una forte azione di miglioramento per l'intero sistema della formazione nel mondo.

Il superamento, poi, della impostazione della scuola italiana all'estero che, in base a normative ormai datate, dava priorità alla semplice assistenza scolastica agli emigranti ed ai loro familiari, non sottrae agli stessi alcunché – come da alcuni sostenuto – li coinvolge, invece, in un processo unitario e variegato quale quello per la formazione degli insegnanti, dell'ampliamento dell'offerta formativa, del reclutamento... sono novità capaci di soddisfare le esigenze emergenti, il bisogno di apprendimento in una società sempre più complessa e variegata con la quale gli italiani all'estero devono rapportarsi nella loro vita quotidiana, a livello sociale, lavorativo ed affettivo.

Nel novero dei beneficiari sui quali andrà ad impattare il nuovo decreto rientrano, a pieno titolo e in linea con i cambiamenti della società ed i relativi interessi politici ed economici che l'Italia deve difendere, il numero – che si spera aumenti sempre più – di stranieri che chiedono di conoscere la lingua italiana per avvicinarsi al patrimonio italiano fatto di storia, letteratura, arte, musica, cinema, cucina, spettacolo e coglierne le infinite sfumature con maggiore consapevolezza.

E, non ultimo per importanza, è l'impatto positivo che tale decreto sarà in grado di determinare su tutto il Paese Italia nella misura in cui, attraverso un'opera di qualità nell'affermazione del sistema della formazione italiana nel mondo, saprà far conoscere, diffondere ed amare ovunque nel mondo la lingua italiana e per il suo tramite, il Made in Italy, il nostro grande ed ineguagliabile volano di un'economia sempre in crescente ascesa.

Testo tratto da Notizie della scuola 2/2017